

Regolamento per

LA DISCIPLINA DELLE SELEZIONI
INTERNE PER IL PASSAGGIO DA
UNA AREA A QUELLA
IMMEDIATAMENTE SUPERIORE

Personale dell'area del Comparto

Ai sensi degli artt. 20 e 21 CCNL
02/11/2022

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Si attesta che la presente copia informatica è conforme a documento originale analogico, *“Regolamento per la DISCIPLINA DELLE SELEZIONI INTERNE PER IL PASSAGGIO DA UNA AREA A QUELLA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE Personale dell'area Comparto”*, da cui è estratta, emendata da interlineature e refusi presenti nel documento originale, approvato in data 12.11.2024, in sede di delegazione trattante.

Indice

<i>Oggetto.....</i>	<i>Art.1</i>
<i>Requisiti di ammissione</i>	<i>Art. 1bis</i>
<i>Bando di selezione interna</i>	<i>Art. 2</i>
<i>Modalità per la presentazione della domanda</i>	<i>Art. 3</i>
<i>Titoli da valutare per la verifica della professionalità</i>	<i>Art. 4</i>
<i>Ammissione dei candidati</i>	<i>Art. 5</i>
<i>Esclusioni dalle selezioni</i>	<i>Art. 6</i>
<i>Nomina delle commissioni</i>	<i>Art. 7</i>
<i>Commissioni per i sorteggi</i>	<i>Art. 8</i>
<i>Adempimenti preliminari</i>	<i>Art. 9</i>
<i>Criteri e modalità di espletamento delle selezioni</i>	<i>Art. 10</i>
<i>Valutazione dei titoli</i>	<i>Art. 11</i>
<i>Modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla categoria e profilo professionale</i>	<i>Art. 12</i>
<i>Valutazione delle prove di esame</i>	<i>Art. 13</i>
<i>Colloquio</i>	<i>Art. 14</i>
<i>Graduatoria</i>	<i>Art. 15</i>
<i>Verballi</i>	<i>Art. 16</i>
<i>Conferimento dei posti</i>	<i>Art. 17</i>
<i>Accesso agli atti</i>	<i>Art. 18</i>
<i>Norma di rinvio</i>	<i>Art. 19</i>

Art. 1 — Oggetto

Il presente regolamento disciplina le progressioni tra aree ai sensi dell'art. 52, D.l. — bis D.L.gs. 165/2001, nonché ai sensi degli artt. 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, che avvengono tramite procedura selettiva interna. Le progressioni tra aree ex art. 21 citato sono effettuabili fino al 30.06.2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale.

Art. 1 bis - Requisiti di ammissione

Alle selezioni interne indette dall'Azienda per i passaggi da una area a quella immediatamente superiore possono partecipare i dipendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle relative domande in possesso, alla data predetta, dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione stessa e dall'abilitazione professionale, ove richiesta, fissati dall'allegato A al CCNL 02/11/2022.

Art. 2 - Bando di selezione interna

1. Il bando di selezione interna deve indicare, distintamente per profilo professionale e area di appartenenza:
 - a. il numero dei posti riservati alla selezione, nel rispetto delle previsioni richiamate dagli artt. 20 e 21 del CCNL 2022;
 - b. il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - c. i requisiti di ammissione, nel rispetto delle previsioni richiamate dagli artt. 20 e 21 del CCNL 2022;
 - d. le modalità per la verifica della professionalità richiesta dal profilo oggetto della selezione;
 - e. i titoli valutabili;
 - f. il punteggio massimo attribuibile agli stessi diviso per area;
 - g. i titoli che, a parità di merito, danno luogo a precedenza;
 - h. le prove previste per la verifica della professionalità richiesta dal profilo professionale;
 - i. il giorno ed il luogo in cui si procederà al sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice.
2. Il bando di selezione va pubblicato sull'albo aziendale ed allo stesso va data la massima diffusione.
3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'albo aziendale.

Art. 3 - Modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le modalità e per il mezzo della piattaforma indicata nel relativo bando.

Art. 4 - Titoli da valutare per la verifica della professionalità

1. Ai fini della selezione per la progressione all'area immediatamente superiore saranno valutati i seguenti titoli:

- a. titoli di studio superiori a quello richiesto per la partecipazione alla selezione;
 - b. diplomi di specializzazione o perfezionamento, dottorato di ricerca e master di I e II livello;
 - c. corsi di formazione attinenti al profilo messo a concorso, anche esterni all'Azienda, di durata non inferiore a un mese e con previsione di esame finale;
 - d. corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale di durata non inferiore ad almeno un giorno;
 - e. pubblicazioni e titoli vari pertinenti al profilo messo a concorso;
 - f. incarichi di insegnamento nei corsi per operatori sanitari gestiti da Enti del S.S.N. e/o da strutture private accreditate;
 - g. docenze, anche occasionali, nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale del SSN organizzati da Enti del S.S.N. e/o da strutture private accreditate;
 - h. esperienze lavorative attinenti al profilo per cui si concorre, maturate nel tempo nell'ambito delle strutture e degli enti del S.S.N. (inclusi enti ecclesiastici e strutture accreditate), presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
2. I titoli di cui sopra saranno specificati all'interno del bando di selezione, rispetto all'area ed al profilo professionale cui si riferisce il posto da ricoprire e saranno valutati solo se attinenti al profilo messo a concorso.

Art. 5 - Ammissione dei candidati

L'ammissione alle selezioni è deliberata dal Direttore Generale, previa verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione alle selezioni stesse.

Art. 6 - Esclusione dalle selezioni

L'esclusione dalle selezioni è deliberata con provvedimento motivato del Direttore da notificarsi nelle forme previste dal bando.

Art. 7 - Nomina delle commissioni

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è così composta:

- Presidente: un dirigente del ruolo nel cui ambito è collocato il profilo professionale dei posti messi a selezione;
- Componenti: due esperti di cui uno sorteggiato, in seduta pubblica, tra tutti i dipendenti di ruolo dell'Azienda del profilo, posizione funzionale e area per i quali è indetta la selezione e l'altro designato dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario ciascuno con riferimento all'area di rispettiva competenza.

La designazione va operata, esclusivamente tra il personale di ruolo dell'Azienda appartenente al profilo per il quale è indetta la selezione, con una anzianità di servizio di almeno cinque anni.

In mancanza di operatori aventi i requisiti anzidetti la scelta va operata tra il personale dirigente del ruolo nel cui ambito è collocato il profilo professionale dei posti messi a selezione.

-Segretario: un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di Assistente amministrativo.

Ai sensi del 3 comma punto e) dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, non possono far parte coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche e che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La composizione della commissione di concorso deve garantire la parità di genere, giuste previsioni di legge.

Art. 8 - Commissione per i sorteggi

1. La Commissione per i sorteggi, qualora non già stata costituita, è nominata dal Direttore Generale ed è composta da tre funzionari amministrativi dell'Azienda di cui uno con funzioni di presidente ed un altro con funzioni anche di segretario e dura in carica un anno decorrente dalla data di adozione del provvedimento di nomina.
2. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed hanno luogo nei termini e nei locali indicati nel bando di selezione.

Art. 9 - Adempimenti preliminari

1. All'atto dell'insediamento la Commissione esaminatrice, presa visione di quanto esplicitato nella parte seconda di questo regolamento in ordine al profilo di cui alla selezione, determina:
 - a) i criteri da valere per la valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione della prova di esame per l'assegnazione a ciascuna di esse del relativo punteggio;
 - c) le date in cui si svolgeranno le prove richieste.
2. I componenti della Commissione presa visione inoltre dell'elenco dei partecipanti alle selezioni sottoscrivono ciascuno la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti stessi non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 10. Criteri e modalità di espletamento delle selezioni:

Con riferimento specifico alle modalità di espletamento delle selezioni, per i passaggi da una categoria a quella immediatamente superiore, viene previsto:

- dalla Area Personale di Supporto alla Area degli Operatori: colloquio, su materie attinenti al profilo ed alle specifiche mansioni correlate ai posti da conferire, oltre valutazione dei titoli;
- dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti: colloquio su materie attinenti al profilo professionale ed alle specifiche competenze correlate ai posti da conferire oltre valutazione dei titoli;
- dalla Area degli Assistenti alla Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari: colloquio, oltre valutazione dei titoli.

Le concrete modalità di svolgimento delle prove per gli aspetti non regolamentati dal presente regolamento e la durata prevista per ciascuna delle stesse, sono stabilite dalle commissioni preposte e comunicate ai concorrenti prima dell'inizio delle stesse.

Art. 11 - Valutazione dei titoli

1. Determinati i criteri di cui al punto precedente la Commissione procede, prima dello svolgimento della prova di esame, alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
2. Gli elementi di valutazione vanno tra di loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali proprie dell'area e del profilo cui si riferisce la selezione.
3. Il punteggio attribuito dalla Commissione per ciascuna categoria di titoli è globale e va, ogni volta, adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.
4. In presenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, irrogate nell'ultimo triennio con le procedure di cui alla disciplina vigente, il punteggio di cui sopra va proporzionalmente ridotto secondo parametri che saranno fissati a cura della Commissione, in relazione alla gravità ed alla natura delle infrazioni stesse.
5. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova di esame mediante affissione nella sede di esame.
6. La commissione esaminatrice disporrà, per tutti i profili per cui si concorre complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - 20 punti per i titoli di carriera;
 - 40 punti per i titoli di studio e culturali;
 - 40 punti per il colloquio.

I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ titoli di carriera (1 punto per ogni anno di servizio prestato nell'area professionale di appartenenza e 0,5 punto in altri profili professionali) | massimo 25 punti |
| ➤ titoli accademici e titoli di studio | massimo 10 punti |
| ➤ pubblicazioni, corsi e titoli scientifici | massimo 10 punti |
| ➤ curriculum formativo e professionale | massimo 10 punti |
| ➤ valutazione performance ultimo triennio utile | massimo 5 punti |

Si precisa che ai fini della valutazione non si terrà conto dei titoli di accesso (10 – dieci - anni di esperienza ovvero 5 – cinque – anni di esperienza oltre titolo).

Art. 12 - Modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla categoria e profilo professionale

Per la verifica dei requisiti di professionalità richiesti deve essere eseguita una ponderata valutazione del colloquio cui saranno sottoposti i candidati, nonché una comparata valutazione del curriculum presentato sulla base dei titoli di cui al precedente art. 4.

La data della prova di esame va comunicata su INTRANET, con valore di notifica, non meno di dieci giorni prima dell'inizio della prova.

La prova di esame orale, non può aver luogo nei giorni festivi e nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Art. 13 - Valutazione della prova di esame

Il superamento della prova prevista dal bando di selezione è subordinato al superamento di un punteggio di valutazione di sufficienza pari ad un punteggio non inferiore a 28/40.

Art. 14 - Colloquio

1. La prova colloquio sarà orientata sulla verifica delle conoscenze acquisite da ciascun candidato relativamente ai compiti afferenti al profilo professionale da ricoprire, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dalla Commissione all'atto dell'insediamento.
2. Lo stesso ha per oggetto una serie di domande predisposte dalla Commissione nel giorno fissato per la prova ed immediatamente prima del suo svolgimento e poste, di volta in volta, ai candidati previo sorteggio dei quesiti.
3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito e alla presenza dell'intera Commissione ed in sede aperta al pubblico.
4. Prima dello svolgimento della prova colloquio la Commissione rende noto il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione rende noto, mediante affissione nella sala di esame, il punteggio attribuito nel corso della giornata ai candidati sottoposti alla specifica prova di esame evidenziando quelli che hanno conseguito la richiesta sufficienza.

Art. 15 - Graduatoria

1. Al termine della prova di esame la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascuno.
2. Tale punteggio è dato dalla somma del punteggio precedentemente attribuito:
 - a) ai titoli di cui all'articolo 11;
 - b) della prova di esame di cui all'articolo 14.
3. In caso di parità tra due o più candidati la precedenza è data a chi vanta la minor età anagrafica ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della Legge n. 191/1998.
3. Dalla graduatoria di merito è escluso il candidato che non ha conseguito nella prova di esame la valutazione di sufficienza quale espressamente prevista.
4. Definita la graduatoria la stessa è trasmessa al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 16 - Verbali

1. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte le operazioni seguite e le decisioni adottate.

2. Al termine dei lavori i verbali, unitamente ad ogni altro atto, sono rimessi al Direttore per le conseguenti determinazioni di competenza.

Art. 17 - Conferimento dei posti

1. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria con atto deliberativo.
2. La graduatoria di merito è utile solo alla copertura dei posti messi a selezione. In caso di rinuncia all'assunzione, si procederà allo scorrimento della graduatoria approvata entro i successivi 90 giorni.
3. Ultimate le procedure di selezione i candidati dichiarati vincitori sono convocati per la stipula del "contratto individuale di lavoro".

Art. 18 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della selezione con le procedure di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 è consentito, limitatamente ai candidati aventi titolo, al termine della selezione e comunque non prima dell'approvazione da parte del Direttore Generale della graduatoria di merito definita dalla Commissione esaminatrice.

Art. 19 — Norma di rinvio

Per tutto quanto non risulta specificamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio primario alla normativa vigente definita in sede di CCNL Comparto Sanità e alla normativa in vigore in materia.